

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme in materia di prestazione di servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato » (1247) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 292, 293
CELASCO, <i>relatore</i>	292, 293
DARE'	292, 293
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	293
VALLAURI	293

« Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari (1253)

(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 293, 295
PALERMO	294
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	294
VALLAURI	295
VENTURI, <i>relatore</i>	294

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Dare', De Dominicis, Di Paolantonio, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Palermo, Piasenti, Rosati, Traina, Vallauri e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato » (1247)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.

C E L A S C O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, da tempo i volontari ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati, a tutti gli effetti, come militari di leva ed il servizio prestato presso le scuole di addestramento e presso i Corpi è valevole come servizio militare.

Le guardie del Corpo forestale dello Stato si trovano in posizione analoga, rivestendo la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza e conseguendo presso l'apposita scuola un addestramento in tutto simile a quello dei militari dell'Esercito; tuttavia non sono esentati dagli obblighi militari.

Va anche tenuto presente che, per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione, per cui, una volta assolto il servizio di leva, il personale forestale non viene più utilizzato per scopi militari.

Appare, pertanto, più utile, pratico ed economicamente conveniente equiparare il servizio prestato nel Corpo forestale a quello militare di leva.

L'approvazione del presente disegno di legge risulta, inoltre, particolarmente utile, perché consente all'Amministrazione dello Stato di ridurre i limiti di età per l'ammissione in carriera a 18 anni come minimo, ed a 26 come massimo: si potrà così disporre di elementi giovani, che potranno dare un migliore rendimento nel servizio in montagna. Viene evitato, inoltre, il notevole disagio, ora in atto, per cui i vincitori del concorso per allievi guardie, che ancora devono assolvere l'obbligo di leva, sono attualmente costretti a rimandare la frequenza del corso annuale di addestramento professionale presso l'apposita scuola al termine del servizio militare o, peggio ancora, a dovere sospendere la frequenza, se il corso è già iniziato.

Ritengo utile, infine, precisare che alla fine del corrente anno verranno messi a concorso 600 posti di allievo guardia forestale ed altrettanti l'anno prossimo per completare la dotazione organica aumentata con legge 18 ottobre 1963, n. 301, mentre in seguito i posti risulteranno annualmente circa 120-140, cioè nella misura occorrente per rimpiazzare le normali vacanze di organico. Questo a dimostrazione dell'esiguità del provvedimento, che, tuttavia, risulta valido ed è molto atteso.

Pertanto, si esprime parere favorevole alla sua approvazione, nella speranza che anche gli onorevoli colleghi possano dichiararsi unanimi in proposito.

D A R E' . Vorrei sapere se le guardie forestali hanno il compito di vigilare, nei grandi parchi nazionali, oltre che sulla flora anche sulla fauna, al fine di proteggerla dai bracconieri.

Abbiamo, infatti, seguito con molto interesse qualche tempo fa alcune trasmissioni televisive, nonché dei dibattiti sui giornali a questo proposito, e siamo venuti a conoscenza dell'insufficienza del personale addetto alla vigilanza, per esempio, del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco del Gran Paradiso, nonché di altri parchi di notevole interesse, non solo per quanto riguarda le piante, ma soprattutto per quanto concerne la fauna, che riesce sempre più difficile difendere dal-

4^a COMMISSIONE (Difesa)27^a SEDUTA (14 luglio 1965)

l'opera di distruzione che vanno svolgendo i bracconieri.

Nel dichiararmi favorevole all'approvazione del presente provvedimento, chiedo pertanto che venga svolta un'indagine presso il Ministero competente, forse il Ministero dell'agricoltura, per sapere se non sia il caso di aumentare l'organico di questo Corpo allo scopo di conseguire una maggiore vigilanza.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A titolo personale posso dire al senatore Darè che il Corpo forestale ha solo il compito di sorvegliare le piante e gli alberi. Coloro che vigilano sulla fauna sono i guardia-caccia, che si dividono in due categorie: i volontari, inviati dalle Associazioni, e quelli che prestano servizio effettivo e che ricevono una paga.

Indubbiamente anche il Corpo forestale vigila sulla fauna, ma non è questo il suo compito specifico.

D A R E'. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questo chiarimento. È evidente, però, che se in futuro vi fosse un aumento dell'organico del Corpo la sola presenza delle guardie forestali nel Parco eviterebbe più gravi danni alla fauna da parte dei bracconieri, che agirebbero con maggiore difficoltà.

C E L A S C O, *relatore*. Come ho già rilevato nella mia relazione, in base alla legge 18 ottobre 1963, n. 301, il Corpo delle guardie forestali ha avuto aumentata la propria dotazione organica di oltre 1.000 unità. Ritengo che tale aumento possa essere sufficiente.

V A L L A U R I. Si potrebbe forse prendere in considerazione la possibilità di immettere nel Corpo gli obiettori di coscienza che, pur non essendo molti in Italia, tuttavia potrebbero dare ad esso una maggiore consistenza numerica.

P R E S I D E N T E. Ritengo che la protezione delle foreste sia uno dei problemi ai quali dobbiamo dedicare le nostre cure più attente al fine di evitare la loro distruzione da parte di agenti naturali ed umani. Sono del parere, però, che oltre che difendere quel-

lo che potremmo chiamare il « contenente » cioè la foresta, è necessario difendere anche il contenuto, la fauna, la quale in questo nostro bellissimo Paese è quanto mai insidiata dai bracconieri.

Esprimo quindi il voto che — secondo il desiderio espresso dal senatore Darè — il Corpo delle guardie forestali adempia oltre a quello che è il suo compito istituzionale, anche a quello secondario di vigilanza della fauna, che pure ha una enorme importanza.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari » (1253) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli

appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1253, comunica di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore corso del provvedimento; osserva, però, che sarebbe stato opportuno dare almeno una qualche indicazione sull'ammontare dell'onere finanziario che il provvedimento comporta, non ritenendosi sufficiente la generica affermazione della sua irrilevanza ».

V E N T U R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo delle navi in armamento o in riserva, ovvero sulla costa in tempo di guerra marittima, sia computato con l'aumento di un terzo della sua durata effettiva.

La predetta norma è stata fino a qualche tempo fa applicata in via interpretativa anche ai militari del Corpo della guardia di finanza, ramo mare, nella considerazione che si tratta di personale facente parte integrante delle Forze armate dello Stato, sottoposto — durante il servizio prestato a bordo di unità del naviglio della Guardia di finanza — agli stessi disagi dei militari della Marina.

Ultimamente, la Corte dei conti, modificando il precedente punto di vista, non ha più ritenuto che la norma fosse applicabile al personale della Guardia di finanza, e, pertanto, non ha più ammesso a registrazione i relativi provvedimenti di pensione. Da ciò è derivata una sperequazione di trattamento nei confronti dei militari dello stesso Corpo

cessati dal servizio dopo il suddetto nuovo orientamento.

D'altra parte il beneficio in questione non è previsto per i militari degli altri corpi di polizia (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo degli agenti di custodia) nè per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trovantisi in analoghe condizioni di disagio per i servizi rispettivamente prestati.

Il beneficio stesso, infine, non è contemplato per i dipendenti civili dell'Amministrazione militare che prendono imbarco su navi militari (tecnici specializzati partecipanti a campagne idrografiche, cuochi, famigli, idraulici di bordo, eccetera).

Il presente disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione, difesa, della Camera dei deputati, ha appunto lo scopo di regolare con unica disciplina le diverse situazioni, stabilendo un trattamento identico per tutte le categorie su citate. Poichè esso comporta un onere finanziario del tutto irrilevante, consistente in un lieve aumento del trattamento di quiescenza nei soli casi in cui il servizio prestato non raggiunga il limite al quale corrisponde la misura massima della pensione, non vengono indicati i mezzi di copertura.

Per i motivi suesposti mi pare che il disegno di legge in questione meriti senz'altro la nostra approvazione.

P A L E R M O . A nome del Gruppo al quale appartengo mi dichiaro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Vorrei prendere, però, lo spunto da esso per sollecitare nuovamente il Governo a predisporre quanto prima un testo unico sulle pensioni per servizio (mi limito a parlare di queste, ma — come gli onorevoli colleghi sanno — l'intero campo pensionistico dà luogo ad innumerevoli inconvenienti), che da tanto tempo si dice deve essere presentato al Parlamento, tenendo presente appunto soprattutto i caduti per servizio e tutto quanto si riferisca all'invalidità, alle mutilazioni ed alla morte per causa di servizio.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente al senatore Pa-

4^a COMMISSIONE (Difesa)27^a SEDUTA (14 luglio 1965)

lermo che esistono già presso la 5^a Commissione diversi disegni di legge al riguardo e che mi sono anzi interessato presso il Presidente della 5^a Commissione perchè il problema sia affrontato in quella sede.

VALLAURI. In aggiunta a quanto è stato detto dal senatore Palermo, vorrei fare appello alla sensibilità del Governo o dei parlamentari perchè venga proposta al più presto una modifica anche delle pensioni per le vedove e gli orfani di guerra che da 20 anni — come ripetute volte è stato rilevato — non sono state più rivalutate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del

Corpo degli agenti di custodia, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni stesse si applicano, altresì, al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

(È approvato).

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari